

Allegato alla Deliberazione n.51 del 02/08/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO

IL SINDACO
Fabio Stefano BRUNO FRANCO



COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento, come previsto dal D.M. 4 marzo 1987, n. 145, ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Municipale, per i quali gli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione.

Gli addetti alla Polizia Municipale aventi la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza saranno dotati di pistola semi-automatica o a rotazione il cui modello, tipo e calibro sarà individuato con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 3 – Strumenti di autotutela in dotazione.

A norma dell'art. 10 della legge regionale 10 dicembre 2007, n. 23, recante "Disposizioni relative alle politiche regionali in materia di sicurezza integrata" e del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 1° luglio 2008, n. 11/R, Regolamento regionale recante: *"Individuazione, caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale"*, gli operatori della Polizia Locale possono essere dotati dei seguenti strumenti di autotutela: manette, spray irritante, sfollagente - mazzetta di segnalazione in gomma e tonfa in resina polimerica.

I tonfa in resina polimerica possono essere assegnati solo agli operatori che abbiano preventivamente superato il corso regionale di addestramento.

Gli strumenti di autotutela costituiscono dotazione personale.

Il Comandante del Servizio dà atto, nel provvedimento di assegnazione individuale, dell'avvenuta formazione riportando gli estremi dell'attestato di idoneità rilasciato al termine del corso.

CAPO II - FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Art. 4 - Acquisto delle armi e del munizionamento.

L'acquisto delle armi, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987 n. 145, sarà disposto con determina del responsabile del servizio su direttiva del Sindaco o dell'Assessore delegato. L'acquisto del munizionamento è disposto dal Responsabile del Servizio.

Art. 5 - Deposito delle armi - Consegnatario.

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo comune non è istituita l'armeria e pertanto:

- le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal comandante del servizio di P.M.;
- le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli 6- 8 – 9 e 10;

Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo appositamente predisposto, diverso da quello dove sono siti gli armadi contenenti le armi ed il munizionamento.

Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili le prescrizioni di sicurezza.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 6 - Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento.

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il comandante della Polizia Municipale, le assumerà in carico nell'apposito registro.

Le armi di scorta o comunque non in dotazione agli agenti di polizia Municipale, saranno conservate prive di fondina e di munizioni, in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso al locale e agli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate dal comandante della P.M. che ne risponde.

Art. 7 - Registro di carico delle armi e delle munizioni.

L'Ufficio di Polizia è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.

- L'armeria è dotata altresì di registro a pagine numerate per:
- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 8 - Consegna delle armi e del munizionamento.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale aventi la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno

sottoscrivere per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 7 sul quale dovranno essere registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 9 - Doveri dell'assegnatario dell'arma.

L'addetto alla Polizia Municipale, cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt. 21 e 22.

A tal fine, dovrà in particolare:

1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;
2. tenere le armi prive di cartuccia nella camera di scoppio;
3. nell'abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro possibilmente chiusa a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
4. le munizioni dovranno essere conservate in un mobile diverso e con le stesse precauzioni;
5. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
6. segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
7. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
8. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;
9. l'assegnatario può depositare l'arma a lui assegnata presso l'ufficio preposto al deposito, in caso di prolungata assenza per malattia, aspettativa, ferie od altra causa simile.

Art. 10 - Controlli e sorveglianza.

Controlli periodici sono effettuati dal comandante della Polizia Municipale per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente art. 7.

Il Sindaco, l'assessore delegato, il responsabile del servizio di Polizia Municipale dispongono controlli ed ispezioni interne.

Art. 11 - Doveri del Responsabile del Servizio.

Il Comandante della P.M. cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) l'effettuazione dei controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 12 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.

Dello smarrimento o del furto d'armi o parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio del locale Comando Stazione Carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco per la valutazione del caso e l'adozione degli opportuni provvedimenti.

CAPO III - TERMINI E MODALITÀ DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 13 - Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa.

Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato, tutti i servizi di Polizia Municipale ad esclusione di quelli previsti dal successivo art. 14, ed in particolare:

- a) tutti i servizi notturni (dal tramonto alla levata del sole);
- b) tutti i servizi di pronto intervento;
- c) servizi di Polizia Stradale;
- d) servizi di viabilità e vigilanza;
- e) tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e di tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Locale dalle leggi o dai regolamenti.

Al personale di Polizia Municipale l'arma è assegnata in via continuativa.

Art. 14 - Determinazione dei servizi svolti senza armi.

Sono svolti di norma senza armi i seguenti servizi:

- a) assistenza alle sedute del consiglio;
- b) cerimonie religiose quando non comportino Servizi di Polizia Stradale.

Art. 15 - Servizi prestati con arma.

Gli addetti alla Polizia Municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva per le armi monofilari, per quelle bifilari il corredo del caricatore di riserva è facoltativo.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 II° comma della Legge n. 65/1986, l'addetto al Servizio di P.M., è autorizzato a prestare il servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui egli è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, (art.6 c. 1 lett. a) del D.M. 145/87), questa è portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 16 - Modalità per l'assegnazione dell'arma.

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo/Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto.

Sul provvedimento di assegnazione dovrà essere indicato:

- a) le generalità complete dell'agente;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di Pubblica Sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello calibro, matricola, ecc.)
- d) la descrizione del munizionamento.

Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, provvede alla revisione dei provvedimenti di assegnazione.

Art. 17 - Prelevamento e versamento dell'arma.

L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente art. 16, nel registro di cui all'art. 7. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione o dal Prefetto.

Art. 18 - Servizi di collegamento e rappresentanza

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia essendo assegnata l'arma in via continuativa agli addetti della Polizia Municipale, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e in tutti i casi di esigenze di servizio o comunque per

raggiungere dal proprio domicilio e viceversa il luogo di residenza anche se ubicato fuori dal territorio comunale.

Art. 19 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale presso il cui comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente art. 18 e dal precedente comma il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 20 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Gli addetti alla Polizia Municipale che collaborano con le forze di polizia dello stato ai sensi dell'art 3 della Legge 7 Marzo 1986 n.65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

Art. 21 - Addestramento.

Gli addetti alla Polizia Municipale che rivestono la qualità di agente di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso il poligono di Saluzzo od altro convenzionato abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Il provvedimento dovrà essere comunicato al Prefetto.

Oltre quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia municipale o per quelli che fra essi svolgono particolari servizi.

Art. 22 - Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Prefetto, al quale la disposizione di servizio è comunicata dal Sindaco almeno sette giorni prima, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, verrà pubblicata sul sito del Comune di Bagnolo Piemonte.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Altra copia sarà depositata e affissa presso l'ufficio di Polizia Municipale.

Art. 24 - Comunicazione del regolamento.

Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa del Regolamento organico generale del personale comunale sarà comunicato:

- al Ministero dell'interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'art. 11 della Legge 6 Marzo 1986, n. 65;
- al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, 2 comma, del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145.

Art. 25 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla Legge 7 marzo 1986, n. 65;
- alle Leggi regionali sulla Polizia Locale;
- al D.M. 4 Marzo 1987, n. 145.

Infine dovranno essere sempre osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia, e impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 26 - Entrata in vigore del presente regolamento.

L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita ai sensi di legge.

INDICE PER ARTICOLO

Articoli	descrizione
	CAPO I - NORME GENERALI
1	Oggetto del regolamento
2	Tipo delle armi in dotazione
3	Strumenti di autotutela in dotazione
	CAPO II - FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO
4	Acquisto delle armi e del munizionamento
5	Deposito delle armi - Consegnatario
6	Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento
7	Registro di carico delle armi e delle munizioni
8	Consegna delle armi e del munizionamento
9	Doveri dell'assegnatario dell'arma
10	Controlli e sorveglianza
11	Doveri del responsabile del servizio
12	Denuncia di smarrimento o furto dell'arma
	CAPO III - TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI
13	Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa
14	Determinazione dei servizi svolti senza armi
15	Servizi prestati con arma
16	Modalità per l'assegnazione dell'arma
17	Prelevamento e versamento dell'arma
18	Servizi di collegamento e rappresentanza
19	Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

- 20 Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza
21 Assegnazione dell'arma per difesa personale

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

- 22 Addestramento
23 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- 24 Pubblicità del regolamento
25 Comunicazione del regolamento
26 Leggi ed atti regolamentari
27 Entrata in vigore del presente regolamento